

Resistente: Mercedes-Benz Group AG

Questioni pregiudiziali

1. Se, nel caso in cui una società madre promuova un'azione di risarcimento dei danni a causa di un comportamento anticoncorrenziale di un'altra società al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti da tale comportamento esclusivamente alle sue società figlie, il foro competente sia determinato dalla sede della società madre, in quanto luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).
2. Se, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, sia rilevante il fatto che, all'epoca delle varie acquisizioni oggetto della controversia, non tutte le società figlie appartenevano al gruppo di società della società madre.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München (Germania) il 1° luglio 2022 — Generalstaatsanwaltschaft München / HF

(Causa C-435/22)

(2022/C 326/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Generalstaatsanwaltschaft München

Convenuto: HF

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in prosieguo: la «CAAS»), in combinato disposto con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che tali norme non ostano all'estradizione di un cittadino di uno Stato terzo, il quale non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 TFUE, da parte delle autorità di uno Stato contraente di detta Convenzione e di uno Stato membro dell'Unione europea verso uno Stato terzo, qualora la persona di cui trattasi sia già stata condannata definitivamente da un altro Stato membro dell'Unione europea per gli stessi reati ai quali si riferisce la richiesta di estradizione e detta sentenza sia stata eseguita, e nel caso in cui la decisione di rifiuto dell'estradizione di detta persona verso lo Stato terzo sia possibile solo a fronte di una violazione di un trattato bilaterale esistente con detto Stato terzo.

⁽¹⁾ GU 2000, L 364, pag. 1.

Ricorso proposto il 5 luglio 2022 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-439/22)

(2022/C 326/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: U. Małecka, L. Malferrari, E. Manhaeve, J. Samnadda, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, della direttiva, o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, essa è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi della direttiva;
- condannare l'Irlanda a versare alla Commissione un importo forfettario giornaliero pari a EUR 5 544,9, importo in ogni caso non inferiore a EUR 1 376 000.
- Qualora l'inadempimento degli obblighi di cui al punto 1 persista sino alla pronuncia della sentenza nel presente procedimento, condannare l'Irlanda a versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a EUR 24 942,9 dalla data della pronuncia della sentenza nel presente procedimento sino alla data di adempimento degli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva; e
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche stabilisce norme in materia di mercati delle telecomunicazioni. L'articolo 124, paragrafo 1, della direttiva fissa al 21 dicembre 2020 il termine per la trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri.

Il 3 febbraio 2021 la Commissione ha inviato all'Irlanda una lettera di diffida, non avendo ricevuto dall'Irlanda alcuna comunicazione concernente l'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Con lettera del 23 settembre 2021, in assenza di qualsiasi comunicazione aggiuntiva concernente la trasposizione della direttiva, la Commissione ha trasmesso all'Irlanda un parere motivato. Ciò nonostante, l'Irlanda non ha ancora adottato misure di trasposizione e, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.

⁽¹⁾ GU 2018, L 321, pag. 36.

Ricorso proposto il 7 luglio 2022 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-449/22)

(2022/C 326/21)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Caro de Sousa, U. Malecka, L. Malferrari e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese non ha adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (CECE), entro il 21 dicembre 2020 o che, in ogni caso, non ha notificato alla Commissione l'adozione di tali disposizioni, venendo così meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 124, paragrafo 1, della direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese al pagamento di un importo forfettario giornaliero pari a EUR 5 181,13, a decorrere dal 22 dicembre 2020 sino alla data di esecuzione dell'obbligo da parte della Repubblica portoghese oppure alla data della pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, e per un importo minimo pari a EUR 1 286 000;